



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ART. 20 D.LGS. N. 175/2016

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Vista la nota del MEF del 22 febbraio 2023 recante "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed Enti (Art. 17 del D.L. n. 90/2014) - Dati al 31/12/2021

Tenuto conto che il TUSP all'art. 2 comma 1 lett. a) richiama fra i soggetti obbligati gli enti pubblici non economici di cui all'art. articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fra i quali sia per giurisprudenza che per dottrina che, soprattutto, per previsione normativa, rientrano gli Ordini professionali

Considerato che l'Ordine degli Avvocati di Genova, in quanto Ente Pubblico non Economico ai sensi della L. 247/2012, potrebbe essere suscettibile di rientrare nel campo di applicazione soggettivo del TUSP nonostante la sua specialità ed è comunque opportuno che proceda agli adempimenti in esso previsti anche se attestante la non detenzione di partecipazioni, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro all'indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it/>

Considerato che questa Amministrazione non detiene partecipazioni, né in forma diretta, né indiretta;

Ritenuta la necessita di adempiere al disposto normativo attraverso apposito provvedimento di dichiarazione di assenza di partecipazioni, così come indicato nella nota del MEF del 22 febbraio 2019

DICHIARA

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova non detiene alcuna partecipazione sia in forma diretta che indiretta in altre società, Consorzi, Fondazioni e strutture e dispone che la presente comunicazione venga trasmessa al Dipartimento del Tesoro tramite l'applicativo a ciò dedicato all'indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it/>

Genova, 24 maggio 2023

Il Presidente
Avv. Luigi Cocchi